

# **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC**

## **DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014**

### **APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014**

#### **TITOLO VI**

#### **PROCEDIMENTO PER L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE FEDERALI**

##### **ART. 43 bis**

1. I ricorsi per l'annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare.

2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

3. Pervenuto il ricorso al Tribunale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti interessate da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

4. Il termine per comparire innanzi al Tribunale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

4 bis. La parte ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo da comunicarsi agli interessati. In tal caso, questi ultimi possono presentare memorie e documenti nel termine fissato dal Tribunale.

5. Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.